

L.R. Toscana 22-9-2003 n. 49 (Artt. 4, 7 e 8).

Norme in materia di tasse automobilistiche regionali.

Art. 4

Disposizioni comuni.

1. Nei casi di cui all'articolo 3, lettere c), e) ed f), l'esenzione è riconosciuta dietro presentazione di istanza alla Regione. L'istanza di esenzione è presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario per il versamento della relativa tassa automobilistica. Il soggetto interessato allega all'istanza la documentazione comprovante il possesso dei requisiti per il riconoscimento del beneficio fiscale richiesto. La presentazione dell'istanza comporta la sospensione dell'obbligo tributario ⁽⁸⁾.

2. L'esenzione decorre dal periodo tributario in corso all'atto di presentazione della relativa istanza ⁽⁹⁾.

3. I beneficiari dell'esenzione, individuati ai sensi variazione di natura, soggettiva od oggettiva, intervenuta nei requisiti che hanno determinato il diritto all'esenzione nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui la variazione si è verificata. In caso di decesso del beneficiario, la relativa comunicazione è inoltrata dagli eredi entro il termine perentorio di novanta giorni ⁽¹⁰⁾.

4. L'omessa comunicazione inerente variazioni di natura, soggettiva od oggettiva, che determinano la perdita dei requisiti per il diritto all'esenzione comporta, oltre al pagamento del tributo e degli interessi, se dovuti, e della relativa sanzione tributaria, l'applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo pari all'importo della tassa dovuta ed un massimo pari a quattro volte la tassa stessa. Si intende omessa la comunicazione inoltrata anche successivamente ad attività amministrativa di accertamento, della quale il contribuente abbia avuto formale conoscenza ⁽¹¹⁾.

4-bis. La comunicazione oltre i termini di cui al comma 3, inerente variazioni di natura soggettiva o oggettiva che determinano la perdita dei requisiti per il diritto all'esenzione comporta, oltre al pagamento del tributo e degli interessi, se dovuti, e della relativa sanzione tributaria, l'applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo pari alla metà della tassa dovuta ed un massimo pari a due volte la tassa stessa ⁽¹²⁾.

4-ter. La sanzione di cui al comma 4, si applica anche nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà, prodotte a corredo dell'istanza di esenzione, non trovino puntuale riscontro negli accertamenti effettuati dall'ente impositore ⁽¹³⁾.

5. Il veicolo cessato dal regime di esenzione soggiace alle regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione, con decorrenza dallo stesso mese in cui la variazione è intervenuta.

(8) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 1, L.R. 28 dicembre 2015, n. 81, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione e con applicabilità a decorrere dal 1° gennaio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. Nei casi di cui all'articolo 3, lettere c), d) e) ed f), l'esenzione è riconosciuta dietro presentazione di apposita istanza alla Regione. La presentazione dell'istanza comporta la sospensione dell'obbligo tributario.».

(9) Comma così modificato dall'art. 30, L.R. 14 luglio 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48 della medesima legge) e dall'art. 5, comma 2, L.R. 28 dicembre 2015, n. 81, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione e con applicabilità a decorrere dal 1° gennaio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29, comma 1, della medesima legge).

(10) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 3, L.R. 28 dicembre 2015, n. 81, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione e con applicabilità a decorrere dal 1° gennaio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «3. I beneficiari dell'esenzione sono tenuti a comunicare alla Regione ogni variazione di natura soggettiva o oggettiva intervenuta nei requisiti che hanno determinato il diritto all'esenzione, nel termine perentorio di quaranta giorni dalla data in cui la variazione si è verificata.».

(11) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 4, L.R. 28 dicembre 2015, n. 81, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione e con applicabilità a decorrere dal 1° gennaio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «4. La omessa comunicazione di cui al comma 3 comporta, oltre al pagamento del tributo, se dovuto, e della relativa sanzione tributaria, l'applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di euro 50,00 ed un massimo di euro 200,00.».

(12) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 5, L.R. 28 dicembre 2015, n. 81, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione e con applicabilità a decorrere dal 1° gennaio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29, comma 1, della medesima legge).

(13) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 6, L.R. 28 dicembre 2015, n. 81, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione e con applicabilità a decorrere dal 1° gennaio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29, comma 1, della medesima legge).

Art. 7

Esenzione dei veicoli per trasporto specifico.

1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali i veicoli di proprietà delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte nell'anagrafe delle ONLUS o da esse utilizzati ai sensi dell'articolo 7, commi 2, 2-bis e 3, della L. 99/2009, degli enti locali e delle aziende sanitarie locali adibiti ad ambulanze di trasporto, al servizio di protezione civile, al trasporto specifico di persone in determinate condizioni, al trasporto di organi e sangue

⁽¹⁶⁾.

2. La destinazione, l'uso nonché gli adattamenti del veicolo devono risultare dalla carta di circolazione.

(16) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1. *L.R. 9 agosto 2016, n. 58*. Il testo precedente era così formulato: «1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali i veicoli di proprietà delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) iscritte nell'anagrafe delle O.N.L.U.S., degli enti locali e delle aziende sanitarie locali adibiti ad ambulanze di trasporto, al trasporto specifico di persone in determinate condizioni, al trasporto di organi e sangue.».

Art. 8

Esenzione dei veicoli destinati al servizio antincendio ⁽¹⁷⁾.

1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali i veicoli esclusivamente destinati al servizio di estinzione degli incendi, individuati dai piani operativi annuali provinciali dell'attività antincendi boschivi (AIB) di cui all'*articolo 74, comma 6, della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39* (Legge forestale della Toscana), utilizzati ai sensi dell'articolo 7, commi 2, 2-bis e 3, della *L. 99/2009*, di proprietà ⁽¹⁸⁾:

a) dei comuni, delle unioni di comuni, delle province, degli enti parco regionali e nazionali;

b) delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui alla *L.R. n. 28/1993*;

c) delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), iscritte nell'anagrafe delle ONLUS.

(17) Articolo così sostituito dall'*art. 8, comma 1, L.R. 28 dicembre 2015, n. 81*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione e con applicabilità a decorrere dal 1° gennaio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 8. Esenzione dei veicoli destinati al servizio antincendio. 1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali i veicoli esclusivamente destinati al servizio di estinzione degli incendi di proprietà dei comuni, delle comunità montane, delle province, degli enti parco regionali, individuati dai piani operativi annuali provinciali antincendi boschivi (AIB) di cui alla *legge regionale 21 marzo 2000, n. 39* (Legge forestale della Toscana), articolo 74, comma 6, come sostituito dalla *legge regionale 2 gennaio 2003, n. 1* (Modifiche alla *legge regionale 21 marzo 2000, n. 39*), articolo 50.».

(18) Alinea così modificato dall'art. 5, comma 1. *L.R. 9 agosto 2016, n. 58*.